

ALLA REGIONE CAMPANIA

SETTORE TURISMO

ALLA PROVINCIA DI SALERNO

SETTORE TURISMO

ESPOSTO

L'associazione Autotutela - Associazione Italiana Agenti di Viaggio - in persona del suo presidente pro tempore, sig. Fulvio Avataneo, rappresentata nel presente procedimento dall'avv. Fabrizio Stefanelli presso il quale elegge domicilio, come da procura allegata al presente esposto, a tutela della categoria degli agenti di viaggio e dei loro clienti

ESPONE QUANTO SEGUE

1. La società G.O.A. srl. con sede in Montecorvino Pugliano (SA), via Nazionale 31/c (84090) svolge l'attività di tour operator sotto la denominazione Wecantour.
2. Detta società ebbe a commercializzare un pacchetto di viaggio con destinazione Zanzibar per il periodo dal 23 al 31 dicembre 2009. Successivamente, la stessa destinazione è stata oggetto di altri viaggi nel corso dei quali i turisti hanno lamentato i medesimi problemi.
3. Come è emerso da trasmissioni televisive e da reclami ricevuti dall'Associazione Autotutela, odierna esponente, detti viaggi non corrispondevano a quanto venduto; infatti il resort di destinazione era ancora in fase di costruzione e impossibilitato a fornire ai clienti i servizi garantiti da Wecantour.
4. Infatti, i filmati recanti le registrazioni del programma televisivo raggiungibili agli URL:

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_01_cocco21.flv

http://www.striscialanotizia.mediaset.it/video/videoflv.shtml?2010_02_ab_e3.flv

appaiono esplicativi della vicenda, senza necessità di ulteriore documentazione cartacea.

5. Non v'è dubbio che il *modus operandi* del tour operator appare in contrasto con la normativa civilistica, ancorché della Codice del Consumo; inoltre, la condotta reiterata della Wecantour, posta all'evidenza del pubblico dalla trasmissione televisiva e dai numerosi forum di discussione che hanno ad oggetto proprio detto operatore, costituisce un serio pregiudizio alla reputazione dell'intero settore economico che, allo stato, già non gode di prospettive rosee.
6. Appare, dunque, di primaria importanza che l'Autorità preposta provveda ad istruire un procedimento di accertamento volto a chiarire e verificare la veridicità delle doglianze dei viaggiatori, nonché la regolarità dell'attività della suddetta agenzia e, se ritenuto, che adotti le misure sanzionatorie previste dalla L. Regione Campania n. 13/1983, così come specificate nel prospetto pubblicato sul sito della Regione che in copia si allega al presente.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'associazione Autotutela – Associazione Italiana degli Agenti di Viaggio – in persona del suo presidente, Fulvio Avataneo, rappresentata nel presente procedimento dall'avv. Fabrizio Stefanelli

CHIEDE

Che la Regione Campania e la Provincia di Salerno, ciascuno in relazione alle proprie competenze, per il tramite dei propri organi deputati, accertati i fatti di cui alle premesse,

- Ai sensi della L. Regione Campania, n. 13/1983 prenda i ritenuti provvedimenti nei confronti della G.O.A. srl. con sede in Montecorvino Pugliano (SA), via Nazionale 31/c (84090)
- Ai sensi della L. 241/1990 così come modificata dalla L. 15/2005, di essere informata in merito al responsabile del procedimento, nonché del suo esito e di avere accesso agli atti del medesimo.

Si allegano i seguenti documenti:

1. prospetto delle sanzioni.

Con osservanza.

Milano, 1 marzo 2010

Avv. Fabrizio Stefanelli



REGIONE CAMPANIA

REGIONE CAMPANIA
AREA DI SVILUPPO ATTIVITA' SETTORE TERZIARIO
SETTORE SVILUPPO E PROMOZIONE TURISMO

SANZIONI AMMINISTRATIVE L. R. 13/83

1) Esercizio abusivo dell'attività di Agenzia di Viaggi e Turismo;

Attività delle Associazioni senza scopo di lucro riconducibili a quelle proprie di Agenzia di Viaggi e Turismo;

Sanzione: da Euro 2582,28= a Euro 5164,57=

Diniego della eventuale richiesta di autorizzazione.

2) Attività dannosa o contraria agli interessi del Turismo, gravi irregolarità amministrative, fallimento;

Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca.

3) Mancata comunicazione mutamenti strutturali;

Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca.

4) Mancata sostituzione del Dirigente Tecnico entro tre mesi;

Sanzione: sospensione temporanea di mesi sei o revoca

